

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 11

(Pianificazione delle proprietà forestali)

1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.

2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF.

(3)

3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.

4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.

5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.

(4)

5 bis.

(ABROGATO)

(1)(5)

6. Il PFIT è lo strumento facoltativo di indirizzo per la gestione selvicolturale di complessi boscati a scala sovraziale di livello locale, redatto secondo i criteri della

gestione forestale sostenibile, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del PFR e fornisce indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PFIT è predisposto anche per specifiche esigenze settoriali quali la pianificazione della viabilità forestale.

(10)

7. I PGF e i PFIT redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.

(6)(11)

8.

(ABROGATO)

(2)(7)

9.

(ABROGATO)

(8)

10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF, dei PFIT e delle SF approvati.

(9)(12)

Note:

1 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010

2 Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010

3 Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

- 4** Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
- 5** Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
- 6** Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
- 7** Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
- 8** Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
- 9** Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
- 10** Comma 6 sostituito da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
- 11** Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
- 12** Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.